



COMUNE DI VOLTERRA
Provincia di Pisa

AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DEI SERVIZI AUSILIARI DEL NIDO D' INFANZIA DI VOLTERRA, DEI SERVIZI AUSILIARI DELLO SPAZIO GIOCO EDUCATIVO DI VOLTERRA E DEI SERVIZI EDUCATIVI E DEI SERVIZI AUSILIARI DEL NIDO D'INFANZIA "BABY HOUSE" DI CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA - CIG n. 8310336237

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

PARTE AMMINISTRATIVA

Parte Prima

CONDIZIONI GENERALI

Capitolo 1

IL SERVIZIO IN APPALTO

Art. 1

OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

Descrizione oggetto dell'appalto.

In attuazione della Convenzione rep. 1375/2018 nella versione attuale a seguito di modifiche, che disciplina la funzione associata Istruzione Pubblica tra i comuni di Volterra e Castelnuovo di Val di Cecina (d'ora innanzi, per brevità, indicato come "Castelnuovo V.C."), il primo, in qualità di ente capofila, funge da Amministrazione Aggiudicatrice per conto di entrambi gli enti associati.

I nidi d'infanzia sono organizzati in modo da rispondere con efficacia alle esigenze di educazione e cura dei bambini e, nello stesso tempo, in modo da aiutare le famiglie a conciliare i tempi di vita e di lavoro. L'obiettivo dei servizi è quello di tutelare, all'interno di un progetto educativo, le caratteristiche individuali consentendo ad ogni bambina/o di sviluppare le competenze necessarie ad una crescita armonica, favorire il buon inserimento dei bambini e agevolare la partecipazione delle famiglie alla vita del nido.

Il Comune di Volterra affiderà i seguenti servizi:

SERVIZI EDUCATIVI VOLTERRA

a) GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZI AUSILIARI DEL NIDO D'INFANZIA E DEI SERVIZI AUSILIARI DI SUPPORTO ALLO SPAZIO GIOCO EDUCATIVO DI VOLTERRA

Conduzione del servizio educativo ed assistenziale rivolto ai bambini del nido d'infanzia.

Servizio attività ausiliarie di supporto al nido d'infanzia.

Servizio attività ausiliarie di supporto allo spazio gioco educativo Giocamondo (antimeridiano).

POICHE' IL COMUNE DI VOLTERRA HA IN FASE DI COMPLETAMENTO UNA NUOVA STRUTTURA DA ADIBIRE A NIDO D'INFANZIA COMUNALE POSTA IN VOLTERRA, VIA DELL'ORTINO, QUALORA LO STATO D'AVANZAMENTO DEI LAVORI NON NE PERMETTESSE L'UTILIZZO SIN DALL'AVVIO DELL'APPALTO, LA STAZIONE APPALTANTE SI RISERVA DI CONSEGNARE IL SERVIZIO NEI

**LOCALI UBICATI IN VOLTERRA, VIA SAN LINO PRESSO I QUALI IL SERVIZIO ERA STATO SVOLTO FINO AL PRECEDENTE ANNO EDUCATIVO.
LA SUDETTA POSSIBILE VARIAZIONE SI INTENDERA' ACCETTATA DA PARTE DELL'IMPRESA CON LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA E NON DETERMINERA' ALCUNA VARIAZIONE DEL CORRISPETTIVO DETERMINATO DALL'IMPORTO A BASE DI GARA AL NETTO DEL RIBASSO OFFERTO.**

SERVIZI EDUCATIVI CASTELNUOVO V.C.

b) GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI - SERVIZI AUSILIARI DEL NIDO D'INFANZIA "BABY HOUSE"

Conduzione del servizio educativo ed assistenziale rivolto ai bambini del nido Baby House.
Servizio attività ausiliarie di supporto al nido d'infanzia "Baby House".

I servizi di pulizia compresi nei servizi di attività ausiliarie di supporto del presente appalto dovranno essere eseguito nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) concernenti i servizi di pulizia con fornitura di prodotti per l'igiene approvati con DM 24 maggio 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Durata dell'appalto.

L'appalto avrà durata 3 anni educativi con decorrenza dalla formalizzazione dell'avvio delle prestazioni di cui al successivo art. 9, nell'anno educativo 2020/2021 e termine con l'anno educativo 2022/2023. Ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.n. 50/2016, si prevede una eventuale proroga fino a mesi 6 per la conclusione del procedimento preordinato alla scelta del nuovo contraente.

L'appaltatore dovrà garantire l'inizio dell'attività a partire dall'anno educativo 2020/2021.

I servizi oggetto dell'appalto rientrano in quelli elencati nell'Allegato IX al D. lgs. 50/2016.

In conseguenza dei provvedimenti inerenti il contenimento dell'epidemia da Covid-19, adottati dal Governo per l'intero territorio nazionale, la stazione appaltante Comune di Volterra informa che, per il presente appalto, la stipulazione del contratto e l'avvio del servizio sono condizionati alla disciplina al momento vigente in tema di misure di contenimento del contagio. Pertanto, ai concorrenti e all'aggiudicatario non sarà riconosciuto alcun risarcimento per l'eventuale slittamento dei tempi o l'eventuale revoca del procedimento per motivi di pubblico interesse. Di tale condizione dettata dalla situazione emergenziale sarà richiesta, ai fini della partecipazione alla presente gara e, quindi, sanzionata con l'esclusione, apposita accettazione ai concorrenti qualora risultino aggiudicatari, ai sensi di quanto previsto all'art. 100, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

**Art. 2
IMPORTO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dei servizi oggetto del presente appalto, a base di gara, compensato a **corpo**, è pari ad **€ 985.766,16**, al netto dell'iva, di cui **€ 983.966,16** soggetti a ribasso, **€ 1.800,00** per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Il costo della manodopera, compreso nell'importo al netto negli oneri della sicurezza, è pari ad **€ 875.079,78**.

Per l'eventuale proroga che venga disposta ai sensi dell'articolo precedente, è prevista, in corrispondenza del periodo massimo previsto, la somma di € 197.153,23 al netto dell'IVA, di cui €360,00 per oneri della sicurezza.

Gli importi suddetti derivano da un'analisi dell'attuale gestione dei servizi in oggetto come indicato nelle tabelle che seguono.

SERVIZI EDUCATIVI VOLTERRA

a1) Servizio gestione servizi educativi + attività ausiliarie nido d'infanzia di Volterra

Periodo Appalto	Servizi appaltati	N. operatori previsti	Ore complessive presunte	Numero presunto iscritti	N° mensilità in un anno	Importo annuo presunto appalto
n°3 anni educativi	Gestione nido d'infanzia + attività ausiliarie nido d'infanzia	N° educatori 4 N° coordinatore pedagogico 1 N°2 ausiliari	h n° 5753 h n°40 h n° 2613	32 bambini	10	€187.746,14
Oneri per la sicurezza						€ 200,00
TOTALE PER UN ANNO EDUCATIVO						€ 187.946,14
COSTO COMPLESSIVO PER LA DURATA DI TRE ANNI EDUCATIVI						€ 563.838,42

a2) Attività ausiliarie di supporto spazio gioco educativo Giocamondo

Periodo Appalto	Servizi appaltati	N. operatori previsti	Ore complessive presunte	Numero presunto iscritti	N° mensilità in un anno	Importo annuo presunto appalto
n°3 anni educativi	Attività ausiliarie di supporto	N°1 ausiliario	603	14	10	€ 14.962,32
Oneri per la sicurezza						€ 200,00
TOTALE PER UN ANNO EDUCATIVO						€15.162,32
COSTO COMPLESSIVO PER LA DURATA DI TRE ANNI EDUCATIVI						€ 45.486,96

SERVIZI EDUCATIVI CASTELNUOVO V.C.

b1) Servizio gestione servizi educativi + attività ausiliarie asilo Baby House Castelnuovo V.C.

Periodo Appalto	Servizi appaltati	N. operatori previsti	Ore complessive presunte	Numero presunto iscritti	N° mensilità in un anno	Importo annuo presunto appalto
n°3 anni educativi	Gestione asilo nido + attività ausiliarie nido	N° 3 educatori N 1 coordinatore pedagogico N° 2 ausiliari	H 3907 H 40 H 1608	25	10	€125.280,26
Oneri per la sicurezza						€ 200,00
TOTALE PER UN ANNO EDUCATIVO						€125.480,26
COSTO COMPLESSIVO PER LA DURATA DI TRE ANNI EDUCATIVI						€ 376.440,78

L'importo, relativo alle prestazioni **a corpo**, non potrà essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione. Esso è stabilito in base al ribasso percentuale offerto e resta fisso e invariabile.

Ai soli fini dell'art. 35 del d.lgs. n. 50/2016, e fermo restando l'importo a base della presente gara come sopra quantificato, il valore complessivo dell'appalto quale riferimento per l'individuazione della procedura di scelta del contraente, compreso l'importo massimo dell'eventuale proroga, è pari ad €1.182.919,39 al netto dell'Iva.

**ART. 3
SOPRALLUOGO**

E' previsto, in facoltà dei soggetti concorrenti, il sopralluogo dei locali in cui si svolgerà il servizio. La richiesta di sopralluogo dovrà essere inoltrata a:
istruzione@comune.volterra.pi.it

La data del sopralluogo sarà concordata con il referente della stazione appaltante. Il sopralluogo potrà essere effettuato entro e non oltre i 5 giorni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Art. 4

VARIANTI MIGLIORATIVE – CRITERI PREMIALI

Non sono ammesse varianti, sono ammesse migliorie solo come da elementi di valutazione.

Art. 5

GARANZIA PROVVISORIA – PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto dovrà essere corredata da una cauzione o fideiussione pari al 2% dell'importo a base di gara, da costituire con le modalità alternative indicate all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia della sottoscrizione del contratto.

La garanzia provvisoria dovrà essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria relativa all'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Essa sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa mediante le quali potrà essere costituita la cauzione provvisoria, dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

In ottemperanza all'art. 3 della Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici del 26 gennaio 2006, contenente indicazioni sulle modalità di attuazione dell'art. 1 commi 65 e 67 della L.266/05, l'offerta da presentare dovrà essere corredata dall'originale (o fotocopia corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) della ricevuta di versamento a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'importo stabilito dalla deliberazione della stessa Autorità in relazione all'importo complessivo dell'appalto.

Art. 6

GARANZIA DEFINITIVA - STIPULA DEL CONTRATTO

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016 l'aggiudicatario prima della sottoscrizione del contratto dovrà costituire la garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti siano quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La suddetta garanzia sarà prestata a tutela della stazione appaltante per il caso di inadempimento delle obbligazioni del contratto ed al risarcimento dei danni derivanti da tale inadempimento, nonché al rimborso di eventuali somme che possano essere state pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Alla suddetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'incameramento della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante.

La fideiussione, bancaria o assicurativa, dovrà essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31.

La cauzione definitiva è progressivamente e automaticamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'appalto fino ad un massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo pari al 20% dell'importo iniziale garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio.

I termini previsti per la stipulazione del contratto sono indicati all'art. 32, commi da 9 a 11 del

D.Lgs. n. 50/2016. Il contratto sarà stipulato, ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n.50/2016, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante con spese di contratto e fiscali a carico dell'appaltatore.

Art. 7 **SUBAPPALTI – COTTIMI - NOLI**

Il subappalto è consentito nei limiti di cui all'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 a condizione che all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che l'appaltatore intenda subappaltare.

L'autorizzazione al subappalto o cottimo è subordinata all'acquisizione con esito positivo da parte del comune del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dell'Impresa per la quale venga richiesta l'autorizzazione stessa, oltre che dell'ulteriore seguente documentazione:

- dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di collegamento e controllo tra l'impresa subappaltante e l'impresa subappaltatrice (art. 2359 del C.C.). In caso di affidatario costituito da raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio ordinario, tale dichiarazione dovrà essere resa da tutti i componenti;
- contratto di subappalto, sospensivamente condizionato all'ottenimento della relativa autorizzazione, nel quale dovrà essere indicato puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali sia economici. Al contratto dovrà essere allegato il computo metrico estimativo, nel quale dovranno essere evidenziati separatamente gli oneri relativi alla sicurezza con riferimento alle prestazioni oggetto del subappalto, non soggetti a ribasso, e dal quale si evinca che i prezzi stabiliti non risultino inferiori di oltre il 20% rispetto a quelli di aggiudicazione (art.105 c. 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e art. 20, comma 3, della L.R.T. n. 38/2007). Nel contratto dovrà essere riportata, a pena di nullità, la clausola che obbliga entrambi i contraenti alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e dettagliatamente riportati nel paragrafo "Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari" del presente documento; le parti devono impegnarsi ad informare l'ente appaltante e la Prefettura territorialmente competente della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- dichiarazione sostitutiva in ordine all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato, completa di tutti i dati necessari per la verifica d'ufficio;
- dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza, a suo carico, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016;
- documenti attestanti il possesso dell'idoneità tecnico professionale di cui all'art. 16 della L.R.T. n. 38/2007;
- dichiarazione di possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in relazione alla prestazione subappaltata.

Tutta la documentazione sopra descritta dovrà essere depositata presso il committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Qualora, a seguito di apposita verifica della stazione appaltante, sia stata dimostrata la sussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 a carico del subappaltatore, l'appaltatore dovrà provvedere alla sua sostituzione con altro operatore in possesso dei necessari requisiti.

Prima dell'inizio delle prestazioni i subappaltatori dovranno trasmettere, tramite l'impresa

aggiudicataria, la documentazione comprovante l'effettuazione delle prescritte denunce agli enti previdenziali ed assicurativi.

La stazione appaltante è comunque tenuta all'acquisizione del D.U.R.C. relativo all'impresa subappaltatrice e l'inizio delle prestazioni di quest'ultima sarà subordinato all'acquisizione con esito positivo di tale documento.

Si applicano al subappaltatore gli stessi obblighi di trasmissione della documentazione attinente alle ritenute fiscali operate al personale dipendente impiegato nell'appalto, come disciplinati dall'art. 17-bis del d.lgs. n. 241/1997 e come richiamati all'art. 14 dello schema di contratto di appalto.

Capitolo 2

ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI

Art. 8

VARIANTI - NUOVI PREZZI – REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e), del d.lgs. n. 50/2016, la stazione appaltante si riserva di apportare modifiche al contratto, nel rispetto del comma 4 del medesimo articolo, che potranno rendersi necessarie o opportune allo scopo di adeguare la funzionalità del servizio ad eventuali mutamenti del contesto. Dette modifiche non potranno superare il 10% dell'importo contrattuale.

Il Direttore dell'Esecuzione redigerà apposita relazione nella quale saranno indicati i motivi per i quali si renda necessaria la variante al contratto in corso.

Il Direttore dell'Esecuzione potrà disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, previa comunicazione al R.U.P.

Al verificarsi dei seguenti casi, la stazione appaltante si riserva di avviare una procedura di variante contrattuale secondo le soluzioni di seguito indicate:

- a) nel caso di numero utenti iscritti inferiore al 40% e fino al 30% compreso, del numero di utenti previsti nel progetto: effettuazione comunque del servizio con revisione del prezzo in diminuzione fino al 10% dell'importo contrattuale;
- b) nel caso di numero utenti iscritti inferiore al 30% e fino al 20% compreso, del numero di utenti previsti nel progetto: effettuazione del servizio a prezzo invariato con richiesta di offrire anche servizi aggiuntivi (quali, ad esempio, prolungamento dell'orario giornaliero, prolungamento dei mesi di servizio, centri estivi ecc ...);
- c) nel caso di numero utenti iscritti inferiore al 20% del numero di utenti previsti nel progetto: mancata attivazione del servizio e sospensione dell'efficacia del contratto fino all'anno educativo successivo o al mese in cui il numero di iscritti dovesse tornare a superare detta soglia.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 le spese generali potranno essere aumentate del 2% per l'attivazione delle misure necessarie derivanti dall'emergenza Covid-19 secondo quanto previsto dalla Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 645 del 25 maggio 2020 e dai relativi allegati.

Ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.50/2016 è prevista l'eventuale revisione dei prezzi a partire dal secondo anno di gestione del servizio solo nella misura in cui venga dimostrato un innalzamento del costo della manodopera susseguente all'entrata in vigore di nuovi contratti collettivi o di norme sopraggiunte.

L'eventuale revisione del corrispettivo potrà essere accordata in misura non superiore all'indice FOI pubblicato dall'ISTAT su base annua.

La revisione del prezzo decorrerà dall'inizio del mese successivo a quello in cui la richiesta di applicare le variazioni sarà stata notificata alla stazione appaltante

L'eventuale richiesta di revisione dei prezzi dovrà essere inoltrata alla stazione appaltante entro il mese di febbraio di ciascun anno successivo al primo, mediante posta elettronica certificata, allegando la documentazione dimostrativa.

La mancata richiesta o il mancato rispetto del termine prima indicato comporterà la conferma del prezzo contrattuale per l'anno di riferimento.

ART. 9 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE ANTICIPATA - RITARDI

Il Direttore dell'Esecuzione fornirà all'appaltatore tutte le istruzioni e le direttive necessarie per l'esecuzione delle prestazioni e darà avvio al servizio redigendo apposito verbale, firmato anche dall'appaltatore, nel quale saranno riportati:

- le aree e gli ambienti dove si svolgerà l'attività;
- la descrizione dei mezzi e degli strumenti messi a disposizione dall'ente appaltante;
- la dichiarazione attestante che lo stato dei luoghi sia tale da non impedire l'avvio o la prosecuzione delle attività.

Il suddetto verbale è il documento tramite il quale l'appaltatore, a pena di decadenza, potrà formulare per iscritto eventuali contestazioni in ordine allo stato dei luoghi, dei mezzi o degli strumenti messi a sua disposizione, qualora si tratti di elementi che non avrebbero potuto essere valutati in sede di sopralluogo preliminare all'offerta.

Qualora, l'inizio delle prestazioni debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvederà ad impartire le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione.

Art. 10 CONTROLLO DELL'ESECUZIONE

Il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto saranno svolti dal Direttore dell'Esecuzione in modo da assicurare lo svolgimento delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. La stazione appaltante si riserva di dotare il Direttore dell'Esecuzione di apposito software per il controllo tecnico, amministrativo e contabile, nel rispetto dell'art. 17 del D.M. 49/2018 in corso dell'esecuzione del contratto.

L'attività di controllo del Direttore dell'Esecuzione sarà condotta per l'intera durata del contratto con criteri oggettivi tesi a misurare la qualità dei servizi resi. La suddetta attività, una

volta espletata, sarà riportata, in forma scritta, in appositi verbali finalizzati anche a segnalare tempestivamente al R.U.P. eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti tali da determinare l'applicazione delle penali contrattuali o la risoluzione del contratto.

Il Direttore dell'Esecuzione impartirà all'appaltatore le istruzioni operative necessarie tramite ordini di servizio, in forma scritta, nei quali saranno indicate sinteticamente, le motivazioni di ordine tecnico e le finalità perseguite. L'appaltatore sarà obbligato ad uniformarsi a quanto contenuto negli ordini di servizio, fatta salva la facoltà di formulare contestazioni scritte e di formalizzare le proprie riserve nel documento nel quale dovranno essere contabilizzate le prestazioni oggetto di contestazione.

La vigilanza dei servizi competerà alla stazione appaltante; in particolare, essa si riserva il diritto di accedere in ogni momento ai locali destinati ai servizi appaltati al fine di effettuare le necessarie verifiche in ordine al rispetto del disposto contrattuale, alla qualità dei servizi prestati e alla migliore utilizzazione delle risorse, e si riserva, altresì, la facoltà di avere contatti e rapporti diretti con le famiglie utenti del servizio al fine di verificarne il gradimento. Ciò potrà avvenire anche mediante la predisposizione di appositi questionari.

I controlli sulla natura e sul buon svolgimento del servizio saranno svolti ordinariamente, per conto della stazione appaltante, dal Responsabile del servizio, mentre per conto dell'appaltatore saranno svolti dal coordinatore da questo designato.

Resta in facoltà della stazione appaltante di richiedere in qualsiasi momento ulteriori informazioni sul regolare svolgimento del servizio, oltre che prendere visione dei libri paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali intercorrenti tra l'appaltatore ed i dipendenti e/o soci impegnati nel servizio stesso.

Una volta accertati abusi o inadempimento delle obbligazioni assunte da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante potrà ordinare l'esecuzione d'ufficio delle eventuali attività omesse a terzi, rimettendo i relativi costi all'appaltatore, fatta salva la richiesta di risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

La stazione appaltante avrà diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione del personale impegnato nel servizio che non risulti idoneo ad eseguire correttamente lo stesso.

La sostituzione dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta o immediatamente, qualora sussistano motivate ragioni di urgenza. Nel caso di sostituzioni definitive l'appaltatore dovrà assicurare, a sue spese, una compresenza di personale idoneo a fornire specifiche istruzioni per almeno otto giorni.

Art. 11

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALLA CONTABILIZZAZIONE DEL SERVIZIO/ FORNITURA – CONTESTAZIONI E RISERVE

La contabilità del servizio sarà effettuata mensilmente a corpo sul totale del contratto. Sarà aggiunto, in proporzione all'importo corrispondente alle prestazioni eseguite, l'importo degli oneri per l'attuazione della sicurezza; le rate mensili saranno pagate con le modalità previste dal contratto.

Gli importi delle rate mensili saranno ricavati dal registro contabile tenuto dal Direttore dell'Esecuzione.

Al maturarsi dell'importo mensile dovuto, il Direttore dell'Esecuzione estrarrà dal registro contabile l'elenco delle prestazioni e accerterà, in contraddittorio con l'appaltatore, la qualità e quantità delle attività eseguite, nonché il permanere dei requisiti richiesti per l'affidamento del contratto e l'avvenuto adempimento delle obbligazioni dell'appaltatore, anche di ordine fiscale, stabilite dalla legge e dal contratto. Il documento risultante, sottoscritto dal Direttore dell'Esecuzione e dall'appaltatore, sarà trasmesso al R.U.P. per l'emissione, entro i successivi 7

giorni, del relativo certificato di pagamento.

Qualora emergano contestazioni in ordine ad aspetti tecnici o riserve di natura economica, anche riferite alla regolarità delle prestazioni eseguite da eventuali subappaltatori, l'appaltatore le iscriverà la relativa riserva sul documento contabile sopra indicato apponendo in calce la propria firma. La mancata iscrizione della contestazione nel primo documento utile impedirà la proposizione della medesima contestazione successivamente.

Qualora l'appaltatore non firmi il documento contabile, sarà invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni, trascorso inutilmente il quale si farà espressa menzione della mancata sottoscrizione nello stesso documento.

In caso di firma del documento con riserva, qualora la completa esplicazione dei fatti contestati e la quantificazione dell'eventuale maggior importo richiesto non siano direttamente effettuabili per motivi di ordine oggettivo, l'appaltatore produrrà la necessaria documentazione atta a definire le riserve apposte, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, indicando sul documento contabile le maggiori somme eventualmente pretese e le ragioni di ciascuna riserva.

Qualora venga disposta la sospensione del servizio per oltre 90 giorni, si provvederà comunque al pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata d'acconto verrà emesso entro 7 giorni dalla data del certificato di ultimazione delle prestazioni.

Art. 12

SOSPENSIONI DELL'ESECUZIONE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 107, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il Direttore dell'Esecuzione ordinerà la sospensione motivata dell'esecuzione e redigerà un verbale da trasmettere al R.U.P. entro i successivi 5 giorni, nel quale indicherà le ragioni che abbiano determinato l'interruzione delle attività, lo stato di avanzamento delle prestazioni richieste e le misure adottate affinché il servizio possa riprendere, cessata la causa di sospensione, senza eccessivi ulteriori oneri.

Il verbale redatto dal Direttore dell'Esecuzione sarà sottoscritto anche dall'Appaltatore.

Cessate le cause che abbiano determinato la sospensione, il Direttore dell'Esecuzione chiederà al R.U.P. di disporre la ripresa dell'esecuzione dell'appalto con indicazione del nuovo termine contrattuale. Entro 5 giorni dalla ripresa, il Direttore dell'Esecuzione redigerà il verbale di ripresa, firmato anche dall'Appaltatore, trasmettendolo al R.U.P. nei successivi 5 giorni.

Art. 13

VERIFICA DI CONFORMITA' - PAGAMENTO DEL SALDO

Entro 60 giorni dalla data di ultimazione delle prestazioni si procederà alla emissione del Certificato di verifica di conformità.

A tale scopo il soggetto incaricato della verifica di conformità fisserà il giorno del controllo definitivo, informando il R.U.P. e dando tempestivo avviso all'appaltatore del giorno stabilito per la verifica, affinché quest'ultimo possa intervenire.

Della verifica di conformità sarà redatto processo verbale che, oltre ad una sintetica descrizione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali e dei principali estremi dell'appalto, dovrà contenere le seguenti indicazioni: gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità; la data della verifica di conformità; le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non siano intervenuti. Nel processo verbale saranno

riportate le singole operazioni e le verifiche compiute, i risultati ottenuti e gli eventuali rilievi effettuati dal soggetto incaricato della verifica di conformità.

I processi verbali saranno sottoscritti da tutti i soggetti intervenuti.

Le operazioni necessarie alla verifica di conformità saranno svolte a spese dell'appaltatore. Qualora l'appaltatore non ottemperi ai suddetti obblighi, il Direttore dell'Esecuzione disporrà che sia provveduto d'ufficio, rimettendo la spesa sostenuta all'appaltatore anche tramite compensazione con le somme da liquidare.

Sulla base dei riscontri effettuati il verificatore indicherà se le prestazioni possano essere dichiarate conformi. Qualora siano state riscontrati inadempimenti di lieve entità potrà subordinare la dichiarazione di conformità all'avvenuto adempimento, entro un termine prestabilito, delle prescrizioni impartite all'appaltatore.

Con apposita relazione riservata il verificatore esporrà al R.U.P. il proprio parere sulle eventuali contestazioni formulate da parte dell'appaltatore e sulle eventuali penali da comminare o che risultino essere in contestazione.

Il certificato di verifica di conformità verrà trasmesso per la sua accettazione all'appaltatore, il quale dovrà firmarlo nel termine di quindici giorni dal suo ricevimento esprimendo in tale sede eventuali riserve.

La liquidazione del saldo potrà avvenire solo previa acquisizione da parte della stazione appaltante del D.U.R.C., con le stesse modalità e condizioni evidenziate al precedente art. 11.

Contemporaneamente alla conferma da parte del Responsabile del Procedimento del Certificato di verifica di conformità sarà restituita la ritenuta dello 0,5% a garanzia degli obblighi dell'appaltatore relativi alla tutela dei lavoratori e sarà insieme pagato l'eventuale credito residuo maturato.

Con la conferma del Certificato di verifica di conformità sarà anche svincolata la cauzione definitiva per la parte rimanente.

Capitolo 3

DANNI E ASSICURAZIONI

Art. 14

RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI

L'appaltatore è direttamente responsabile nei confronti degli enti appaltanti e dei terzi per ogni evento dannoso comunque connesso ai servizi oggetto del presente capitolato, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dei suddetti enti. Gli enti appaltanti sono comunque da considerarsi come soggetti terzi.

L'appaltatore è tenuto a stipulare idonea polizza assicurativa RCT (responsabilità civile verso terzi) a copertura, per tutta la durata del servizio, di qualsiasi danno che possa derivare – in dipendenza dello svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento – a persone e cose, mobili e immobili di terzi, comprese le cose ed i locali messi a disposizione dagli enti appaltanti, e con specifico riferimento ai servizi forniti, inclusi i danni da intossicazione, tossinfezione alimentare, inquinamento, trattamento dei dati personali, ecc, con un massimale minimo per sinistro di € 3.000.000 “unico” senza alcun sottolimito di risarcimento da reintegrarsi in caso di utilizzo.

Dovrà altresì dotarsi di una polizza RCO (responsabilità civile verso prestatori di lavoro) per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'appaltatore si avvalga) con un

massimale minimo per sinistro di € 3.000.000,00 e con un limite di € 1.500.000,00 per persona danneggiata.

Qualora la polizza preveda franchigie o scoperti per sinistro, in nessun modo queste potranno essere opposte agli enti appaltanti e dovranno esclusivamente rimanere a carico dell'appaltatore.

La polizza dovrà coprire la responsabilità civile personale di tutte le persone fisiche di cui la ditta si avvarrà, per i danni a terzi che potranno verificarsi durante lo svolgimento delle attività e prevedere la rinuncia alla rivalsa nei confronti degli enti appaltanti, compresi i loro amministratori, dipendenti e incaricati a vario titolo.

La polizza assicurativa dovrà prevedere il risarcimento dei danni per danneggiamento a locali e interruzione e sospensione del servizio. Essa dovrà essere esibita all'atto della sottoscrizione del contratto e, della stessa, la stazione appaltante provvederà a trattenere copia. L'appaltatore dovrà inviare agli enti appaltanti la documentazione attestante la permanenza della copertura prima dell'inizio di ogni anno educativo.

Eventuali sinistri dovranno essere comunicati dall'appaltatore agli enti appaltanti tempestivamente e comunque entro 5 giorni decorrenti dall'evento dannoso.

Il Direttore dell'Esecuzione provvederà ad accertare il danno, le eventuali responsabilità e le eventuali ricadute sul regolare svolgimento dei servizi appaltati.

Capitolo 4

OBBLIGHI VARI DELL'IMPRESA

Art. 15

PRESCRIZIONI PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO

L'organico impegnato nell'appalto non potrà mai essere inferiore a quello stabilito dalla normativa di riferimento (Regolamento Regionale n. 41/R/2013; Linee Guida per l'applicazione del Nuovo Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia) per numero, mansioni, livello ed orario lavorativo, e comunque dovrà essere sempre adeguato alle esigenze del servizio.

L'appaltatore dovrà assicurare la presenza di un gruppo stabile di operatori che garantisca la continuità di relazione con gli utenti, in numero idoneo ad assicurare la turnazione e le sostituzioni derivanti da eventi imprevisti, ferie e malattie. L'eventuale inserimento di nuovi operatori dovrà essere preceduto da un adeguato periodo di affiancamento al fine di evitare disservizi dovuti alla non conoscenza della realtà operativa. L'appaltatore dovrà trasmettere l'elenco nominativo degli operatori dei quali dichiarerà di avvalersi nella gestione dei servizi oggetto del presente appalto corredato dal curriculum professionale di ciascuno in formato europeo (indicante le generalità, il titolo di studio, la qualifica professionale, le specializzazioni, i corsi di formazione e aggiornamento effettuati, le esperienze lavorative maturate -con indicazione del tipo di lavoro svolto, del periodo di svolgimento e del datore di lavoro). L'appaltatore dovrà obbligatoriamente attingere dal suddetto elenco per la gestione del servizio e dovrà individuare un Coordinatore/Responsabile della gestione del servizio, che svolga le funzioni di:

- Responsabile in ordine all'applicazione dei riferimenti pedagogici e metodologici esposti nel progetto;
- Organizzatore degli orari del personale, turni (in base ai pacchetti di fascia oraria scelti dagli utenti), e sostituzioni;
- Coordinatore dei singoli operatori;
- Referente per gli enti appaltanti a garanzia del raccordo tra l'appaltatore e questi ultimi, che

- dovrà partecipare agli incontri di verifica dagli stessi richiesti;
- Responsabile degli adempimenti amministrativi/contabili necessari per la gestione del servizio, quali la tenuta delle presenze degli utenti e la raccolta dei dati richiesti annualmente dalla Regione Toscana.

Ferma restando l'attività di programmazione e verifica delle attività e di formazione dei propri operatori, sia educatori che personale ausiliario, che l'appaltatore svolgerà nell'ambito della propria autonoma competenza gestionale, gli operatori dovranno partecipare anche alle riunioni di tipo organizzativo, di formazione ed aggiornamento che gli enti appaltanti riterranno opportuno proporre nell'ambito delle proprie competenze ed alle riunioni della rete dei servizi comunali dagli stessi organizzate.

L'appaltatore dovrà individuare:

- Il coordinatore pedagogico con titolo di studio conforme a quanto prescritto dall'art. 15 del D.P.G.R. Toscana, 30 luglio 2013 n° 41/R, che collabori con il coordinatore pedagogico comunale, in maniera continuativa al fine di garantire l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio.
- Gli educatori: il personale educativo impiegato nel servizio dovrà essere in possesso dei titoli di studio richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali per l'accesso ai posti di educatori nei servizi educativi per la prima infanzia, nonché dei necessari requisiti professionali ed esperienziali idonei a garantire un elevato livello di prestazioni (D.P.G.R. Toscana, 30 luglio 2013 n° 41/R art. 13).
Il rapporto educatori/bambini dovrà rispettare le prescrizioni della L.R.Toscana n. 32/2002 e del relativo Regolamento di Esecuzione n° 41/R/2013. Nel caso di inserimento di soggetti portatori di handicap l'eventuale cambiamento di tale rapporto sarà concordato con il servizio comunale incaricato del progetto di inserimento.
- Il personale ausiliario: il personale ausiliario dovrà aver assolto l'obbligo scolastico. Gli operatori impiegati nel servizio dovranno possedere i requisiti prescritti dall'art. 14 del citato Regolamento di esecuzione n. 41/2013. Il personale ausiliario collaborerà nel momento dello sporzionamento dei pasti e si occuperà di ogni mansione di aiuto al personale educativo, necessaria al buon funzionamento del servizio, oltre che dell'attività ausiliaria di pulizia e sanificazione degli ambienti ad uso del servizio educativo e funzionali allo stesso. Il personale ausiliario dovrà essere in possesso di adeguato attestato di formazione che gli consenta di operare nel rispetto delle norme in materia di HACCP.

Educatori e personale ausiliario dovranno vigilare sulla corretta consegna e somministrazione, in caso di diete speciali, di pasti alternativi agli utenti interessati.

Il personale impiegato dovrà essere esente da condanne per i reati o sanzioni che interdichino l'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori ai sensi del D.lgs. n.39/ 2014.

Il personale in servizio dovrà tenere un comportamento adeguato al ruolo svolto in un servizio della pubblica amministrazione e alla funzione educativa da svolgere. A tale riguardo l'appaltatore dovrà applicare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal DPR n.62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici) a tutti i propri dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

L'appaltatore è responsabile dell'applicazione del D. Lgs.n. 81/2008, dell'organizzazione dei servizi, della valutazione dei rischi e della formazione del personale, nonché del rispetto degli obblighi relativi all'applicazione delle norme HACCP, ivi compreso quello di predisporre i relativi

manuali di autocontrollo nel rispetto del D.Lgs. n. 155/1997. Esso deve assicurare l'applicazione delle norme relative all'igiene e alla prevenzione degli infortuni, nonché delle prescrizioni igienico-sanitarie impartite dalla competente Azienda USL.

L'appaltatore dovrà, inoltre, garantire l'espletamento delle attività di seguito indicate:

- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n.81/2008 per lavoratori e preposti;
- formare il personale addetto alla gestione dell'emergenza in materia di primo soccorso (rif. DM 388/2003) e prevenzione incendi (rif. DM 10/3/1998), fornendo agli enti appaltanti la documentazione attestante l'avvenuta formazione.

Secondo quanto stabilito dall' art. 26, comma 8, del D.lgs.n. 81/2008, il personale impiegato nel servizio dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, indicante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, che dovrà essere apposta sul vestiario di lavoro in modo ben visibile.

ART. 16

ONERI A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

La stazione appaltante si impegna a:

- pagare le fatture secondo le modalità indicate all'art. 11 dello schema di contratto;
- mettere a disposizione i locali e gli arredi esistenti necessari al funzionamento dei nidi d'infanzia;
- gestire tutti gli adempimenti inerenti alle nuove iscrizioni ai nidi d'infanzia;
- effettuare la manutenzione straordinaria degli immobili, degli arredi, degli elettrodomestici e dei giochi esterni (individuati nell'apposito verbale di consegna sottoscritto dalle due parti), esclusi i lavori necessari alla riparazione di eventuali danni ascrivibili alla responsabilità dell'appaltatore;
- effettuare la manutenzione del verde e la potatura degli alberi e dei giardini annessi alle strutture;
- sostenere le spese per i consumi dell'energia elettrica, del riscaldamento, idrici e telefonici.
- fornire i pasti.

ART.17

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA

Ai sensi dell'art 26 del D. Lgs.n. 81/2008, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) costituisce parte integrante del contratto di appalto.

L'appaltatore è responsabile in ordine all'applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Esso deve verificare quotidianamente la disponibilità e funzionalità degli apparati, identificati nella valutazione dei rischi, per la gestione di eventuali emergenze, nonché l'utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale da parte del personale. A cura dell'Amministrazione Comunale è stata effettuata, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, la valutazione dei rischi da interferenze tra le attività svolte dall'impresa aggiudicataria e quelle svolte dalle altre Imprese presenti nei locali dei servizi educativi oggetto dell'appalto ed è stato redatto il relativo

Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze che è pubblicato unitamente agli atti di gara. Dalla valutazione sono risultati nulli i costi per l'eliminazione di tali rischi.

Il soggetto aggiudicatario dovrà redigere il DVR per i servizi oggetto dell'appalto.

Parte Seconda

PRESCRIZIONI TECNICHE

ART. 1 OBIETTIVI

a) GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI

- **Servizio di gestione del nido d'infanzia comunale di Volterra**
- **Servizio di gestione e del nido "Baby House" del Comune di Castelnuovo V.C.**

Gli interventi di tipo educativo ed assistenziale avranno l'obiettivo di assicurare elevati standard di accoglienza e d'integrazione tra i bimbi delle varie sezioni, nel rispetto dei tempi e delle tappe di sviluppo evolutivo di ognuno, favorendo la crescita delle loro potenzialità.

Gli educatori saranno tenuti a collaborare con l'Ufficio Istruzione per le attività amministrative istituzionali che di volta di volta si renderanno necessarie.

b) SERVIZIO ATTIVITA' AUSILIARIE DI SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI

- **Servizio di attività ausiliarie di supporto al nido d'infanzia comunale di Volterra;**
- **Servizio di attività ausiliarie di supporto allo spazio gioco educativo "Giocamondo" di Volterra.**
- **Servizio di attività ausiliarie di supporto al nido d'infanzia "Baby House" di Castelnuovo V.C.**

Il servizio di attività ausiliarie è costituito da interventi giornalieri, settimanali e con diversa periodicità, di riordino, pulizia e sanificazione degli ambienti, interni ed esterni alle strutture, degli arredi e delle attrezzature. Completano il servizio compiti e mansioni di collaborazione con il personale educativo in tutte le situazioni del tempo di funzionamento del servizio, nell'attività del personale addetto alla cucina, e con quello direttivo ed amministrativo, che devono necessariamente svolgersi nel rispetto dell'attività educativa, secondo modi, tempi e organizzazione propri del nido. Particolare attenzione dovrà essere prestata nello svolgimento di attività assistenziale in momenti specifici della giornata (es. pranzo).

ART. 2 MODALITA' ORGANIZZATIVE

La gestione dei servizi educativi da parte dell'appaltatore dovrà essere articolata in:

- Gestione educativa
- Gestione organizzativa

La gestione dovrà effettuarsi sulla base delle indicazioni fornite nel presente capitolato e sulla base dell'offerta tecnica presentata in sede di gara.

La gestione dovrà essere flessibile ed adattabile ad eventuali mutamenti di contesto che possano sopravvenire.

<p>SERVIZI EDUCATIVI OFFERTI DAL NIDO INFANZIA DI VOLTERRA E SERVIZI EDUCATIVI OFFERTI DAL NIDO INFANZIA “BABY HOUSE” DI CASTELNUOVO V.C.</p>
--

a) Gestione dei servizi educativi nel nido d'infanzia di Volterra

Il servizio nido d'infanzia sarà organizzato presso i locali di proprietà comunale, posti in Volterra che accolgono n. 32 bambini di età compresa tra i dodici e i trentasei mesi per la durata dell'anno educativo, indicativamente dalle ore 7,45 alle ore 16,00 (con riposo pomeridiano) e dalle ore 7,45 alle ore 13,30 (antimeridiano con pasto) dal lunedì al venerdì. Il servizio con riposo pomeridiano sarà svolto per un numero di bambini non superiore a ventiquattro.

PER QUANTO CONCERNE TALE SERVIZIO IL COMUNE DI VOLTERRA METTERA' A DISPOSIZIONE LA NUOVA STRUTTURA POSTA IN VIA DELL'ORTINO OPPURE, IN CASO DI INDISPONIBILITA' DELLA STESSA AL MOMENTO DI AVVIO DEL SERVIZIO, L'ATTUALE SEDE POSTA IN VIA SAN LINO. IN ENTRAMBI I CASI SARA' ASSICURATA L'IDONEITA' DEI LOCALI E LA DOTAZIONE DEGLI ARREDI E DELLE STRUMENTAZIONI NECESSARIE PER IL CORRETTO ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

b) Gestione dei servizi educativi nel nido d'infanzia di Castelnuovo V.C. “BABY HOUSE”.

Il servizio del nido d'infanzia sarà organizzato presso i locali di proprietà comunale siti in Castelnuovo Val di Cecina, via del Canalino, senza numero civico, che accolgono 25 bambini di età compresa tra i dodici e i trentasei mesi per la durata dell'anno educativo, dalle ore 7.45 alle ore 13.45, dal lunedì al venerdì.

c) La gestione dei servizi educativi per lo Spazio gioco GIOCAMONDO di Volterra” posto in Volterra Via Roma, che accolgono n. 14 bambini di età compresa tra i dodici) e i trentasei mesi per la durata dell'anno educativo, indicativamente dalle ore 8,00 alle ore 13,00, dal lunedì al venerdì, è svolta da personale dipendente del Comune di Volterra e pertanto è esclusa dall'appalto. Per tale struttura nel presente appalto è prevista la sola attività ausiliaria di supporto come descritta di seguito.

NORME COMUNI AI SUDETTI SERVIZI:

Il servizio si svolgerà sulla base del progetto presentato dall'appaltatore in sede di gara in conformità al disposto del D.P.G.R. Toscana n. 41-R/2013 per almeno 42 settimane di apertura.

Il calendario di apertura annuale sarà stabilito dall'Amministrazione Comunale nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento dei Servizi Educativi.

Il calendario delle festività rispetterà il calendario scolastico stabilito dalla Regione Toscana.

La presenza dei bambini dovrà essere rilevata giornalmente. La stazione appaltante non riconoscerà all'appaltatore alcun ulteriore corrispettivo qualora i tempi del servizio risultassero essere prolungati per fatti ascrivibili ai genitori. Le iscrizioni ai nidi d'infanzia e le relative graduatorie verranno gestite dalla stazione appaltante.

SERVIZIO DI ATTIVITA' AUSILIARIE DI SUPPORTO AI SERVIZI EDUCATIVI

Per quanto concerne il servizio da svolgersi in Comune di Volterra le attività ausiliarie di supporto ai servizi educativi saranno espletate presso i locali di proprietà comunale del nido di infanzia comunale di Volterra e presso i locali dello Spazio Gioco Educativo Giocamondo, di Volterra, Via Roma.

Il servizio di attività ausiliarie di supporto ai servizi educativi sarà, inoltre, espletato presso i locali del nido d'infanzia "Baby House" di Castelnuovo Val di Cecina, Via del Canalino, snc.

Il servizio di pulizia dovrà essere svolto a perfetta regola d'arte per il raggiungimento dei seguenti fini:

- salvaguardare lo stato igienico sanitario dell'ambiente;
- mantenere integro l'aspetto estetico e lo stato manutentivo dei locali;
- salvaguardare le superfici sottoposte alle pulizie.

Le attività che dovranno essere garantite sono le seguenti:

1) FREQUENZA QUOTIDIANA:

- a) Pulizia degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature e di tutti gli spazi interni alla struttura.
- b) Spazzamento degli ingressi esterni alla struttura;
- c) Riordino degli ambienti dopo lo svolgimento delle diverse attività, compreso il pasto;
- d) Preparazione e pulizia degli ambienti destinati alla consumazione del pasto;
- e) Pulizia dei bagni;
- f) Supporto alle educatrici per il pranzo e per lo svolgimento delle attività. Sono esclusi interventi diretti sui bambini salvo eventuali azioni che possano rendersi necessarie al solo fine di tutelarne l'incolumità fisica.
- g) Riassetto e pulizia delle stanze da letto.
- h) Lavaggio dei giochi e del materiale didattico, riordino dei magazzini e tenuta delle scorte.
- i) Raccolta differenziata dei rifiuti e vuotatura dei bidoni nei contenitori esterni.
- j) Sorveglianza dell'ingresso degli edifici, gestione del citofono e della ricezione telefonica in momenti delicati della giornata.
- k) Chiusura delle finestre e delle porte a fine giornata.

Indicazioni di massima per la pulizia degli ambienti:

- Sui pavimenti, nei servizi igienici e nelle scale, quotidianamente dovrà essere effettuata la rimozione dello sporco e la sanificazione con apposito detergente. Nei servizi igienici tali operazioni andranno effettuate ogni volta che gli stessi verranno usati.
- Sulle pareti piastrellate, su tavoli, superfici di lavoro, armadi, sedie, mensole, nelle stanze da pranzo, nelle sezioni e nei corridoi, dovrà essere effettuata la rimozione dello sporco e la sanificazione con apposito detergente.

2) FREQUENZA SETTIMANALE:

- a) Pulizia dei vetri (vanno spolverati all'interno dell'edificio e puliti ogni qualvolta sia richiesto dalla coordinatrice in base alle attività che si svolgano all'interno della struttura);
- b) Preparazione dei lettini con biancheria pulita;

3) FREQUENZA PERIODICA DIVERSA (secondo quanto previsto nel progetto presentato in sede di gara):

- a) Lavaggio completo dei vetri ogni qual volta sia richiesto dalla coordinatrice;
- b) Preparazione delle stanze adibite a feste o ad aggiornamento del personale insegnante e successiva pulizia;
- c) Spazzamento e pulitura degli spazi esterni vicini agli ingressi della struttura;
- d) Pulizia del giardino.

4) PULIZIE STRAORDINARIE:

Entro l'inizio di ogni anno educativo va garantita:

- a) la pulizia accurata di tutti gli ambienti;
- b) la pulizia accurata di pareti e soffitti anche di difficile accesso (rimozione ragnatele e lavaggio);
- c) la pulizia accurata di tutti i vetri e delle porte, compresi quelli di difficile accesso;
- d) il lavaggio di tende e tappeti;
- e) la pulizia accurata dei pavimenti interni dell'edificio. Tale pulizia deve avvenire con lo spostamento di tutto l'arredo al fine di garantire l'accurata rimozione dello sporco in ogni angolo;
- f) gli interventi di pulizia, detersione e sanificazione da effettuarsi in seguito a lavori strutturali negli edifici o ad operazioni di derattizzazione, disinfestazione e sanificazione effettuate dal Comune.

Tutti gli interventi di pulizia e sanificazione dovranno essere effettuati con modalità e frequenza tali da garantire il costante e perfetto mantenimento delle condizioni di igiene e salubrità di ambienti, arredi ed attrezzature.

- g) Al termine delle operazioni di pulizia tutta l'attrezzatura utilizzata dovrà essere accuratamente lavata e riposta asciutta nel luogo ad essa dedicato, non accessibile ai bambini.

IN CASO DI PERMANENZA DELL'EMERGENZA DA COVID-19, TUTTE LE OPERAZIONI DESCRITTE AI SOPRACCITATI PUNTI 1, 2,3 E 4 DOVRANNO ESSERE ESEGUITE IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI NAZIONALI E LOCALI ALLO SCOPO EMANATE E NEL RISPETTO DELLE REGOLE IVI CONTENUTE.

Tutto il personale impiegato dovrà risultare ben addestrato in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente da pulire.

Tutte le macchine per la pulizia impiegate dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia o nella U.E.. Prima dell'inizio del servizio l'appaltatore dovrà fornire la scheda tecnica dettagliata dei macchinari che intenda impiegare. Le macchine e gli attrezzi di proprietà dell'appaltatore usati per il servizio, dovranno essere contraddistinti da targhette indicanti il suo nome o marchio. I prodotti chimici impiegati dovranno essere conformi alle prescrizioni normative vigenti in Italia (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). Ciascun prodotto dovrà essere accompagnato dalla relativa "Scheda di Sicurezza" prevista in ambito U.E..

Le attrezzature e i macchinari che non potessero essere conservate nello spazio apposito all'interno della sede del servizio dovranno essere asportate di volta in volta.

Le pulizie sopra indicate da eseguirsi con periodicità ultrasettimanale, dovranno essere eseguite secondo le modalità organizzative che l'aggiudicatario avrà indicato nel proprio piano gestionale dei servizi ausiliari presentato in sede di offerta tecnica, nel rispetto dei parametri minimi previsti.

Il servizio dovrà essere fornito nei giorni di funzionamento dei servizi nelle strutture oggetto del presente appalto, secondo il relativo calendario annuale, come sopra indicato.

Gli operatori dovranno svolgere i loro compiti operando con attenzione e prudenza, evitando tassativamente condotte che possano provocare rischi all'incolumità dei bambini e mantenendo costantemente la cura della persona ed un comportamento adeguato al contesto.

Il suddetto personale dovrà indossare apposita divisa.

Nel rapporto con i genitori che accederanno alla struttura è, in particolare, richiesto agli operatori di tenere un comportamento professionale caratterizzato da massima discrezione e riservatezza.

Si richiamano anche le ulteriori attività indicate al precedente art. 1 lettera b) della parte II del presente documento, a completezza di tutte le attività che dovranno essere svolte per il servizio di attività ausiliarie di supporto ai servizi educativi.

ART. 3
STANDARD MINIMI DI QUALITÀ DEI SERVIZI EDUCATIVI

Gli standard di qualità sono quelli riportati nel presente capitolato. Tali standard sono da considerarsi minimi: essi vanno comunque rispettati, in quanto definiscono il livello di qualità e garanzia richiesti dalla stazione appaltante.

L'appaltatore potrà, in fase di offerta, presentare proposte e progetti, che non potranno comunque abbassare il livello degli standard minimi richiesti.

L'appaltatore dovrà monitorare costantemente la qualità del servizio, anche sotto il profilo della percezione della stessa da parte dell'utenza sia dotandosi di una metodologia e di strumenti propri, sia avvalendosi di strumenti predisposti dalla stazione appaltante.

ART. 4

CONSEGNA LOCALI SEDE DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO

La stazione appaltante dispone di tre strutture attrezzate idonee ad accogliere i servizi e con locali opportunamente arredati e attrezzati.

La stazione appaltante consegnerà all'appaltatore copia delle chiavi necessarie per l'accesso, che dovranno essere conservate con la massima cura e consegnate soltanto a personale di fiducia. L'appaltatore sarà responsabile della custodia dei locali assegnati e del loro contenuto.

Alla consegna delle chiavi le parti provvederanno a redigere in contraddittorio apposito verbale che descriva gli arredi e le attrezzature esistenti, che dovranno essere riconsegnate alla conclusione del servizio in buono stato di conservazione, fatto salvo il normale deterioramento d'uso.

Il personale con riferimento ai consumi dovrà

- utilizzare il telefono esclusivamente per le necessità del servizio
- spegnere l'illuminazione al termine del servizio e ogni qual volta sia superflua
- non lasciare i rubinetti dell'acqua aperti e segnalare tempestivamente, entro un'ora dal loro verificarsi, eventuali guasti degli impianti.

Il personale in servizio dovrà annotare giornalmente le presenze degli utenti su apposito registro e trasmetterle mensilmente, o ogni qualvolta che venga richiesto, all'Ufficio Istruzione.

ART. 5

PERSONALE - CLAUSOLA SOCIALE

Il numero di educatori e operatori dovrà essere indicato nel progetto presentato in sede di offerta; il personale dovrà essere assegnato in numero sufficiente e in maniera stabile per ogni servizio, tenendo conto del numero dei bambini, della loro età, degli orari e degli spazi, conformemente a quanto stabilito dalle vigenti normative in materia di servizi alla prima infanzia.

In ottemperanza agli standard di personale previsti dalla normativa regionale vigente, l'appaltatore garantirà per l'intero orario di apertura del servizio il rapporto numerico minimo di personale/bambini, in relazione alla capacità ricettiva dei servizi affidati in appalto ed al numero di iscritti al servizio. Il personale previsto nel progetto presentato in sede di offerta e l'orario dello stesso potrà essere, previo accordo con l'ufficio istruzione della stazione appaltante incrementato in presenza di particolari situazioni e di bambini diversamente abili.

Per consentire l'integrazione fra le diverse figure professionali, valorizzando il lavoro collegiale, durante l'anno educativo dovranno essere previsti incontri di condivisione e programmazione, finalizzati al costante confronto e scambio nel gruppo. A tale scopo dovrà essere stabilito, oltre al numero delle ore di servizio da prestare nell'orario di apertura (ore frontali), un monte ore di lavoro non frontale individuale da utilizzare per la programmazione, la gestione sociale, la documentazione, la formazione in ambito educativo e pedagogico, la verifica e la valutazione

dell'efficacia delle proposte educative anche in relazione alle diverse funzioni ed ai diversi ruoli ricoperti.

L'appaltatore al momento della stipula del contratto dovrà presentare l'elenco nominativo degli operatori dei quali dichiarerà di avvalersi nella gestione dei servizi oggetto del presente appalto corredato dal curriculum professionale di ciascuno in formato europeo (indicante le generalità, il titolo di studio, la qualifica professionale, le specializzazioni, i corsi di formazione e aggiornamento effettuati, le esperienze lavorative maturate -con indicazione del tipo di lavoro svolto, del periodo di svolgimento e del datore di lavoro). La documentazione inoltre dovrà contenere la specificazione delle ore frontali e non frontali assegnate a ciascun soggetto, della qualifica attribuita e del livello di inquadramento contrattuale.

Eventuali modifiche al suddetto elenco saranno comunicate alla Stazione Appaltante.

L'appaltatore dovrà inquadrare tutto il personale impiegato nel rispetto delle norme contenute nel C.C.N.L. di categoria applicato e vigente, nonché applicare integralmente il Contratto medesimo ed eventuali accordi integrativi.

Ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., compatibilmente con la propria organizzazione aziendale e nella misura in cui debba effettuare nuove assunzioni, l'aggiudicatario dovrà prioritariamente procedere mediante assunzione dei soggetti già operanti nel servizio, come da piano di inserimento prodotto in sede di gara. E' fatto comunque salvo il rispetto della vigente normativa in materia di collocamento.

ART. 6 CORSI DI AGGIORNAMENTO

L'appaltatore dovrà qualificare a proprie spese con periodici corsi di aggiornamento il personale impiegato nel servizio, con un monte ore annuale da prevedersi nell'ambito dell'attività non frontale indicato nell'articolo precedente.

L'appaltatore è inoltre tenuto a partecipare attivamente ai programmi di formazione comune organizzati e offerti dal coordinamento pedagogico della stazione appaltante e zonale.

ART. 7 SOSPENSIONE DEL SERVIZIO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

In caso di sospensione del servizio per cause di forza maggiore (scioperi, interruzione totale di energia, calamità naturali, ecc...) l'appaltatore si impegna ad informare tempestivamente la stazione appaltante. In particolare, in caso di sciopero dei propri dipendenti, l'appaltatore si impegna a comunicare con anticipo di almeno 48 ore le modalità dello svolgimento dello sciopero medesimo.

Nel caso di sospensione del servizio dovuto a causa di forza maggiore nessun corrispettivo sarà dovuto all'appaltatore.

ART. 8 REFERENTE PER LA GESTIONE DI TUTTI I SERVIZI AFFIDATI

All'interno del gruppo di lavoro impiegato nel servizio l'appaltatore dovrà individuare un responsabile del progetto educativo, a cui eventualmente assegnare anche il ruolo di direzione gestionale e del coordinamento pedagogico, con funzione di referente nei confronti dell'ente appaltante. Per quanto concerne l'espletamento della funzione di coordinatore pedagogico il suddetto soggetto dovrà essere in possesso del titolo di studio prescritto dalla normativa regionale

Toscana per lo svolgimento di tale attività e comprovata esperienza di gestione di servizi educativi per la prima infanzia.

Compete al coordinatore pedagogico dell'ente appaltante il coordinamento territoriale, la verifica e il controllo sull'erogazione dei servizi affidati in gestione, l'attivazione di momenti di raccordo in materia educativa fra le diverse strutture educative ed integrative dell'infanzia e scolastiche in genere, l'indicazione al referente del gestore di modalità e tempi di adeguamento agli stili operativi adottati nell'organizzazione dei servizi educativi affidati

ART. 9

ARREDI E MATERIALI PER ATTIVITA' DIDATTICHE E AUSILIARIE

Farà carico all'appaltatore la fornitura, a proprie spese e cura degli attrezzi e dei materiali di consumo per la pulizia e la sanificazione degli ambienti e degli arredi, nonché della fornitura dei sacchi per la raccolta differenziata dei rifiuti e alla fornitura del vestiario/calzature antinfortunistiche per gli operatori.

Fa inoltre a carico all'appaltatore:

- la fornitura di materiale per la cura e l'igiene personale dei bambini;
- l'acquisto di materiale vario didattico e di consumo, ad esempio, carta, cartoncino, colori, colla e quant'altro ritenuto necessario per il corretto svolgimento dei servizi educativi;
- la fornitura dell'abbigliamento da lavoro per il personale educativo.

In linea di massima si prescrive che il personale ausiliario debba essere fornito di scope in fibra sintetica, scopini, spazzolini per pavimenti, spugne di vario genere, stracci da pavimento e per spolverature, contenitori vari in plastica, carrello per trasporto materiali raccolti ad attrezzature, sacchi in polietilene, e di tutto quant'altro ritenuto indispensabile per svolgere al meglio il servizio oggetto dell'appalto. L'appaltatore ha, inoltre, l'obbligo di mettere a disposizione del personale tutti i macchinari occorrenti per la pulizia, lavatura e lucidatura di pavimenti, battitura meccanica dei tappeti e successivo lavaggio e ciò ogni qualvolta a termini del presente capitolato, sia necessario procedere all'esecuzione di tale tipo di pulizia.

- L'appaltatore dovrà provvedere alla fornitura di prodotti in carta tessuto (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.).

I prodotti per le pulizie non potranno essere immagazzinati nei locali sede dei servizi del presente appalto ad eccezione di quelli per le pulizie usuali, purché non infiammabili, ed a condizione che siano collocati in luoghi chiusi.

Qualora richiesto dalla legge, i prodotti chimici usati dovranno essere approvati dal Ministero della Sanità ed il personale addetto al loro impiego dovrà essere in possesso delle autorizzazioni prescritte.

I prodotti chimici di risulta dall'effettuazione delle varie lavorazioni dovranno essere smaltiti direttamente e a proprie spese dall'appaltatore in funzione della potenzialità inquinante ed in conformità alle leggi vigenti in materia.

ART. 10 OBBLIGO RISPETTO C.A.M.

I servizi di pulizia compresi nei servizi di attività ausiliarie di supporto del presente appalto dovranno essere eseguiti nel rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) concernenti i servizi di pulizia con fornitura di prodotti per l'igiene approvati con DM 24 maggio 2012 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Come elencato nel citato D.M. 24 maggio 2012, di seguito le caratteristiche che dovranno possedere le seguenti categorie di prodotti utilizzati:

Punto 5.3.1 del D.M. 24 maggio 2012 che così recita: PRODOTTI PER L'IGIENE (DETERGENTI MULTIUSO, PER FINESTRE E PER SERVIZI SANITARI)

I prodotti per l'igiene quali i detergenti multiuso destinati alla pulizia di ambienti interni, detergenti per finestre e detergenti per servizi sanitari utilizzati dall'appaltatore per le pulizie ordinarie, devono essere conformi ai Criteri ambientali minimi individuati al capitolo 6, punto 6.1 Specifiche tecniche.

*L'offerente deve fornire una lista completa dei detergenti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, denominazione commerciale di ciascun prodotto e l'eventuale possesso dell'etichetta ambientale Ecolabel Europeo. Per i prodotti non in possesso dell'Ecolabel Europeo, presunti conformi, il legale rappresentante dell'impresa offerente, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, è tenuto a sottoscrivere la dichiarazione di cui all'Allegato A, con la quale attesta che i prodotti detergenti sono conformi ai criteri ambientali minimi. **Verifica: In sede di offerta,***

*L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti non in possesso dell'etichetta ecologica Ecolabel, dovrà presentare un rapporto di prova redatto da un laboratorio accreditato ISO 17025, che garantisca la conformità dei prodotti detergenti ai criteri ambientali minimi. **Verifica prima della stipula del contratto.***

Punto 5.3.2 del D.M. 24 maggio 2012 che così recita: PRODOTTI DISINFETTANTI

I prodotti disinfettanti utilizzati devono essere autorizzati dal Ministero della salute:

a) come presidi medico-chirurgici, ai sensi del DPR n. 392/1998; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: *“Presidio medico-chirurgico e Registrazione del Ministero della salute n.....,”*

b) come prodotti biocidi, ai sensi del D.Lgs. n. 174/2000; in tal caso devono riportare in etichetta le seguenti diciture: *“Prodotto biocida e Autorizzazione/Registrazione del Ministero della salute n.....”*

I prodotti disinfettanti devono essere inoltre conformi ai Criteri ambientali minimi individuati al capitolo 6, punto 6.2 Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati.

*Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti disinfettanti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, numero di registrazione/autorizzazione e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori dei detergenti e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato B. **Verifica: In sede di offerta***

*L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del presente documento. **Verifica prima della stipula del contratto.***

Punto 5.3.3 del D.M. 24 maggio 2012 che così recita: ALTRI PRODOTTI

Per prodotti diversi da quelli di cui ai punti 5.3.1 e 5.3.2 si intendono quelli utilizzati per le pulizie periodiche o straordinarie quali, in via esemplificativa, cere, deceranti, decappanti, deteresolventi, cere metallizzate smacchiatori di inchiostri, pennarelli, graffiti, nonché i prodotti classificati superconcentrati. Per prodotti superconcentrati si intendono quei prodotti destinati alla pulizia di ambienti interni di edifici, inclusi i detergenti per finestre e i detergenti per servizi sanitari, con elevata concentrazione di sostanza attiva, ovvero almeno pari al 30% per quelli da diluire e almeno al 15% per quelli pronti all'uso. I detergenti superconcentrati devono essere utilizzati solo con sistemi di dosaggio o apparecchiature (per esempio, bustine e capsule idrosolubili, flaconi dosatori con vaschette di dosaggio fisse o apparecchi di diluizione automatici) che evitano che la diluizione sia condotta arbitrariamente dagli addetti al servizio. Queste categorie di prodotti debbono essere conformi al Regolamento CE 648/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio e ai Criteri ambientali minimi individuati al capitolo 6, punto 6.2 Specifiche tecniche dei disinfettanti, dei prodotti per impieghi specifici e dei detergenti superconcentrati.

*Il legale rappresentante dell'impresa offerente deve fornire una lista completa dei prodotti che si impegna ad utilizzare riportando produttore, nome commerciale di ciascun prodotto, funzione d'uso, e, sulla base dei dati acquisiti dai produttori e/o riportati nelle etichette, nelle schede tecniche o di sicurezza dei prodotti, deve attestare la rispondenza di tali prodotti ai relativi criteri ambientali minimi, sottoscrivendo la dichiarazione di cui all'Allegato B. Per quanto riguarda i prodotti superconcentrati, è necessario allegare in sede di presentazione dell'offerta anche la documentazione fotografica sui sistemi di dosaggio e diluizione che si intendono adottare per il controllo delle corrette diluizioni. **Verifica: In sede di offerta.***

L'aggiudicatario provvisorio, per attestare la rispondenza di tali prodotti ai criteri ambientali minimi di cui al punto 6.2, dovrà fornire etichette, schede tecniche e schede di sicurezza dei prodotti. L'amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere all'aggiudicatario provvisorio anche la presentazione di un rapporto di prova da parte di un laboratorio accreditato ISO 17025, per verificare la rispondenza di uno o più dei prodotti in elenco ai criteri ambientali indicati nel punto 6.2 del presente documento.

Verifica prima della stipula del contratto.

Punto 5.3.4 del D.M. 24 maggio 2012 che così recita: PRODOTTI AUSILIARI: CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI IN CARTA TESSUTO - I prodotti di carta tessuto forniti (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) devono rispettare i criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 luglio 2009, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di 13 qualità ecologica Ecolabel Europeo al tessuto carta.

*L'offerente deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. **Verifica in sede di offerta.***

L'aggiudicatario provvisorio, per i prodotti in carta tessuto non in possesso dell'Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire all'amministrazione aggiudicatrice le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.

Verifica prima della stipula del contratto

IN RIFERIMENTO AL PUNTO 5.5 CONDIZIONI DI ESECUZIONE/CLAUSOLE CONTRATTUALI del D.M. 24/05/2012 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni previste ed enumerate come di seguito al medesimo punto 5.5:

5.5.1 DIVIETO D'USO DI DETERMINATI PRODOTTI:

L'impresa aggiudicataria non può utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.

Verifica nel corso dell'esecuzione del contratto

5.5.2 PRODOTTI AUSILIARI: ATTREZZATURE DI LAVORO:

E' vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica della stazione appaltante).

Verifica nel corso dell'esecuzione del contratto

5.5.3 FORMAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE DEI LOCALI DELLA STAZIONE APPALTANTE

La ditta appaltatrice dovrà garantire che tutto il personale addetto alla commessa sia stato adeguatamente formato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, e che, nelle iniziative di formazione attuate ai sensi del citato D.Lgs., siano trattati anche i seguenti argomenti:

- Corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia
- Precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza)
- Differenze tra disinfezione e lavaggio
- Modalità di conservazione dei prodotti
- Caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari ecologici, le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie. 30 20-6-2012 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 142.

La ditta appaltatrice, entro 60 giorni dall'inizio del servizio, dovrà presentare il proprio programma di formazione del personale, le ore di formazione svolte, i docenti dei corsi con relativo profilo sintetico curriculare, l'impostazione delle verifiche con cui è stato valutato l'apprendimento dei partecipanti, le date e le sedi dei corsi organizzati, i dati dei partecipanti e il foglio delle firme di presenza, i test di verifica effettuati e i risultati conseguiti. Resta fermo che l'impresa appaltatrice potrà verificare i contenuti formativi impartiti al personale già operante nella precedente gestione al fine di adeguare i propri interventi formativi.

Per il personale assunto in corso di esecuzione contrattuale destinato alla commessa, deve essere presentata analoga documentazione entro 60 giorni dall'immissione in servizio.

Durante l'esecuzione del contratto sarà controllato il rispetto dell'adempimento nel termine sopra indicato

5.5.4 GESTIONE DEI RIFIUTI

Nel caso che l'edificio non ne sia già provvisto, l'aggiudicatario dovrà fornire idonei contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'edificio, in modo che gli stessi siano suddivisi in maniera corrispondente alla modalità di raccolta adottata dal comune e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotta nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti. Tali contenitori rimarranno in possesso del committente alla scadenza contrattuale.

Verifica in sede di avvio del contratto

5.5.5 REPORTISTICA SUL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI DI PRODOTTI

L'aggiudicatario dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzata. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice.

Durante l'esecuzione del contratto sarà controllato il rispetto dell'adempimento nel termine sopra indicato

La Responsabile del Settore n°5
del Comune di Volterra
Rossella Trafeli

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale
D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.*